REGOLAMENTO (CEE) N. 2347/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4186/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti indicati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti di un massimale annuale di 7 122 t, oltre il quale i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° agosto al 31 dicembre 1988, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
[2] GU n. L 400 del 31. 12. 1987, pag. 6.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
01.0290	9403	Altri mobili e loro parti :
	9403 10	– Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici :
	9403 10 10	– – Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)
		– – altri, di altezza :
		– – – inferiore o uguale a 80 cm :
	9403 10 51	– – – – Scrivanie
	9403 10 59	– – – – altri
		– – – superiore a 80 cm :
	9403 10 91	– – – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante
	9403 10 93	– – – – Armadi a cassetti, classificatori e schedari
	9403 10 99	– – – – altri
	9403 20	– altri mobili di metallo :
		– – altri :
	9403 20 91	– – – Letti
	9403 20 99	– – – altri
	9403 30	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici :
		– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm :
	9403 30 11	– – – Scrivanie
	9403 30 19	– – – altri
		– – di altezza superiore a 80 cm :
	9403 30 91	– – – Armadi classificatori e schedari
	9403 30 99	– – – altri
	9403 40 00	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
	9403 50 00	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
	9403 60	– altri mobili di legno :
	9403 60 10	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno
	9403 60 30	– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini
	9403 70	– Mobili di materie plastiche :
	9403 70 90	– – altri
	9403 80 00	– Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili
	9403 90	– Parti :
	9403 90 10	– – di metallo
	9403 90 30	– – di legno
	9403 90 90	– – di altre materie